

Le indicazioni dell'Oic 15 per la rilevazione in bilancio degli importi che saranno incassati

Sull'iscrizione dei crediti la parola d'ordine è prudenza

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Il valore di iscrizione dei crediti commerciali non può eccedere l'importo che si presume di incassare, all'insegna di una valutazione prudente. I crediti rappresentano il diritto a esigere, a una certa scadenza, ammontari di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (Oic 15, paragrafo 4). I crediti derivanti dalla vendita di beni sono rilevati in bilancio in base alla competenza quando il processo produttivo è stato completato e si è verificato il passaggio "sostanziale" (e non formale) del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici. Così, salvo che le condizioni contrattuali non dispongano diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (per esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'articolo 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal pas-

saggio di proprietà. Allo stesso modo, i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base alla competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata. Nel caso, invece, i crediti da rilevare in bilancio si originano da ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (es. operazioni di finanziamento), gli stessi vanno iscritti in bilancio se sussiste "titolo" al credito, cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società (documento Oic 15, punto 30). Al riguardo, va notato che l'esercizio 2022 si può caratterizzare per la presenza di crediti tributari derivanti da bonus fiscali, sia in caso di acquisto (iscrizione al corrispettivo pattuito), sia in caso di concessione dello sconto in fattura. In tale ultima fattispecie, la risposta al quesito che l'Oic ha reso all'Agenzia delle entrate nel 2021 indica la necessità di iscrivere il credito ricevuto al valore di mercato, vale a dire al valore che si potrà ragionevolmente ottenere nel caso di cessione a terzi di tale credito tributario. Una prima avvertenza da rispettare è la distinzione tra la svalutazione dei crediti e la perdita degli stessi: la svalutazione è la riduzione di valore derivante da una stima che adegua l'importo della iscrizione al valore di presumibile realizzo, mentre la perdita su crediti è un evento "certo e definitivo" che fa leva sulla irrecuperabilità del credito (o parte di esso). Pertanto, laddove appare probabile che il credito abbia perso valore, lo stesso deve essere oggetto a una svalutazione. La verifica è effettuata

per ogni singolo credito nel caso di un numero limitato di crediti. Se, invece, i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti. Un ulteriore tassello sulla valutazione dei crediti arriva da una serie di fattori quali l'allungamento dei tempi di incasso, l'insolvenza dei clienti o il default degli stessi clienti; sono queste solo alcune delle motivazioni che inducono sempre più imprese alla cessione dei crediti al fine di recuperare liquidità, per esempio, attraverso operazioni di forfaiting, factoring, datio in solutum, e così via. Per dette operazioni, che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, il principio contabile Oic 15 fissa alcune regole generali. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, invece, la discrezionalità che caratterizza le vicende riguardanti i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore a prevedere disposizioni specifiche, ossia gli articoli 101, comma 5 e 106 del Tuir. In particolare: a) l'articolo 101, comma 5, del Tuir indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta "definitiva"; b) l'articolo 106 del Tuir stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale". Svalutazioni e perdite, dunque, sono due poste completamente differenti da mantenere ben distinte.

© Riproduzione riservata



Valutazione e cancellazione dei crediti

06901

06901

Il costo ammortizzato	L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre ne sono esonerate le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese, per le quali i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo
Cancellazione dei crediti	Secondo lo standard contabile la società cancella il credito dal bilancio quando i diritti contrattuali derivanti dal credito stesso si estinguono parzialmente o totalmente ovvero quando la titolarità dei diritti contrattuali derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti al credito
Cessione credito senza cancellazione	Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'Oic 15

Cancellazione non sempre necessaria e prescritta solo in casi particolari

Indicazioni ad hoc per la cancellazione dei crediti dal bilancio. Il documento Oic 15, infatti, prescrive la cancellazione quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente) oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi, quindi, occorre tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali, per esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi, l'esistenza di commissioni e di penali dovute per il mancato pagamento nonché eventuali franchigie da corrispondere a chi garantisce l'incasso del credito. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, la differenza tra cor-

rispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B.14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria (Oic 15, punto 74). Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'Oic 31, effettuare un apposito accantonamento al fondo rischi e oneri. Nelle seguenti fattispecie non si rende necessaria la cancellazione: sconto e cessioni pro-solvendo; mandato all'incasso (compreso quello conferito a società di factoring) e ricevute bancarie; cambiali girate all'incasso; cessione a scopo di garanzia, ecc. In tali casi, tenuto

conto che la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito, che rimane iscritto in bilancio, è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dal documento Oic 15. In tal caso, i costi per l'operazione, per esempio le commissioni che il cedente riconosce al "factor", trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura. Così, per esempio, se una società iscrive in bilancio al 31/12/x, al valore di presumibile realizzo, un credito di 90 (valore nominale del credito: 100) che scade il 31/12/x+1 (senza produrre interessi) e il credito viene ceduto pro-solvendo l'1/1/x+1 al valore di 81,8 occorre procedere come segue alla relativa contabilizzazione (appendice B, Oic 15): a) il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90; - b) a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive

ve un debito di pari importo; - c) la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione ($90 - 81,8 = 8,2$) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio $x+1$. -Al 31/12/ $x+1$ (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio. - Se il credito viene incassato dal cessionario a un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2). -Se, invece, il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore componente negativo.

— © Riproduzione riservata —